MODULARIO INTERNO - 5



## Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E

PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

300/A/4216/13/109/16 del 27/05/2013

Alla Prefettura di BELLUNO

e, per conoscenza:

Ai Compartimenti della Polizia Stradale <u>LORO SEDI</u>

Al Centro Addestramento della Polizia di Stato <u>CESENA</u>

Al Centro Nazionale Accertamento Infrazioni ROMA

A AR 2003

3491 220,3 3492

OGGETTO: Modalità di applicazione dell'art. 126 bis del Codice della Strada.

Ritardata comunicazione dei dati del conducente. Quesito.

In esito alla richiesta n. 0008907, Classif. 123.04, del 17.04.2013, concernente l'oggetto, che si allega in copia per gli uffici cui la presente è diretta per conoscenza (All. 1), si ribadisce quanto già reso noto con la nota n. 300/A/5204/12/109/16 del 12.07.2012 (All. 2) e cioè: la dichiarazione del proprietario del veicolo, ovvero di altro obbligato in solido, contenente i dati della patente di guida del conducente che ha commesso la violazione, se resa tardivamente da luogo alla sanzione prevista dall'art. 126 bis, comma 2, del C.d.s.

La stessa dichiarazione può essere, altresì, utilizzata per la comunicazione all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida per la decurtazione dei punti.

IL DIRETTORE CENTRALE

AN US

Prefettura Belluno

MGDU LARCOProt. Uscita del 17/04/2013

Numero: 0008907

Classifica: 123.04



Dipartimento Pubblica Sicurezza
Servizio Polizia Stradale

Registrato il 27/05/2013 Prot.300/A/4215/13/109/16



Mob. 4

Trefelfwra/di Ufficio territoriale del Gov

AI MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato

OGGETTO: Modalità di applicazione dell'art. 126 bis del Codice della Strada. Ritardata comunicazione dei dati del conducente. Quesito.

Si fa riferimento alla problematica indicata in oggetto in ordine alla quale codesto Dipartimento, con circolare n. 300/A/3971/11/109/16 del 29.4.11, ha avuto modo di chiarire, tra l'altro, che "che il ritardo nella comunicazione dei dati personali e della patente di guida del conducente, ossia oltre il 60° giorno dalla contestazione e/o notifica dell'invito, equivale ad omessa comunicazione ed è quindi sanzionabile ai sensi dell'articolo 126 bis, comma 2, del Codice della Strada". Tali indicazioni si pongono peraltro in linea con quanto più volte affermato in giurisprudenza la quale è concorde nel ritenere che "in tema di violazioni alle norme del codice della strada, con riferimento all'illecito previsto dall'articolo 126-bis, secondo comma, nella formulazione risultante dalla sentenza della Corte costituzionale 24 gennaio 2005 n. 27 il fatto si configura quale illecito istantaneo, in quanto il termine di adempimento dell'obbligo, nell'una e nell'altra specifica formulazione, è unico, cioè finale e non iniziale, sì che, una volta decorso, l'obbligato non è più in condizione di tenere utilmente la condotta imposta" (su tutte, Cass. Civ. 17348/2007).

Sotto altro profilo codesto Dipartimento, con nota n. 300/A/5204/12/109/16 del 12.07.2012 indirizzata al Comune di San Tomaso Agordino, che per pronta consultazione si allega in copia, ha evidenziato come la dichiarazione resa tardivamente dall'utente, a seguito dell'invito contenuto in un verbale di contestazione di norme del Codice della Strada, possa essere utilizzata anche al fine della decurtazione dei punti dalla patente di guida del trasgressore.

ITUTO PCUGANTICO E ZEGGA DELLO STATO - S

To pp. 1. Belluno Prefettura di Ufficio territoriale del Governo

Questo Ufficio, nel decidere ricorsi al Prefetto attinenti alla questione sopra illustrata, si è attenuto alle direttive indicate nelle citate note, respingendo le impugnazioni presentate ex art. 203 del Codice della Strada.

Le relative ordinanze ingiunzione sono state tuttavia impugnate innanzi al Giudice di Pace di Belluno che, con le recenti sentenze di cui si allega copia, ha ritenuto di accogliere i ricorsi ivi presentati annullando le ordinanze Prefettizie di cui trattasi in base al presupposto per cui l'elevazione di un verbale di accertamento per omessa comunicazione dei dati del conducente ex art. 126-bis del Codice della Strada sarebbe incompatibile con la decurtazione dei punti operata a carico di colui che abbia comunicato in ritardo i dati in questione. In particolare, secondo il citato giudicante "la ratio legis è quella di punire chi non comunichi i dati del conducente con una sanzione pecuniaria aggiuntiva rispetto a quella comminata per la violazione principale. Non è possibile comminare, invece, sia la sanzione pecuniaria sia la sottrazione dei punti".

In ragione di quanto sin qui esposto, attesa la rilevanza della questione presso questo ambito provinciale ed anche al fine di fornire univoche direttive nei confronti dei locali organi di polizia stradale, si prega codesto Dipartimento di voler esprimere il proprio autorevole parere in merito.

Si ringrazia per la collaborazione.

il Prefetto (Smonetti) MODULARIO



MOD, 5 G.

Al Comune

Ufficio di Polizia Locale

32020 SAN TOMMASO AGORDINO (BL)

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI

E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

SERVIZIO POLIZIA STRADALE

300/A/5204/12/109/16 del 12/07/2012

Samuel & C Foorges Francisco

Comune di S. Torroso Agerdino

1 8 LUG 2012

Prot. N. 3913 Cal T

Sin mulle

OGGETTO: Articolo 126 bis del Codice della Strada – Richiesta di chiarimenti.

In esito alla nota Prot. 2651 datata 8 maggio 2012, relativa alla tematica in oggetto, si rappresenta l'orientamento di questo Servizio in proposito.

Il comma 2 dell'articolo 126 bis del C.d.S., prevede che in caso di mancata identificazione del conducente del veicolo, il proprietario, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione, prevedendo, per chi omette senza giustificato e documentato motivo di fornirli, la sanzione amministrativa pecuniaria di €. 269.

Atteso quanto esposto, ed in relazione ai quesiti post sull'argomento, si osserva che:

- il testo normativo non elenca i casi nei quali il proprietario del veicolo o altro obbligato in solido possa ritenersi giustificato nel comunicare all'organo di polizia procedente la sua impossibilità di segnalare i dati del trasgressore, la valutazione di tali motivi è, perciò, rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dell'Ufficio di polizia sulla base della documentazione fornita dall'interessato a sostegno della sua giustificazione (atti, dichiarazioni, certificazioni, ecc.).
- E' da ritenersi valida l'esibizione dei documenti effettuata o spedita, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del verbale, presso un qualsiasi Ufficio di polizia.



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO POLIZIA STRADALE

Nel caso di esibizione effettuata dopo il sessantesimo giorno dalla data di notifica del verbale, non si ritiene possibile procedere con la richiesta di archiviazione del verbale redatto ai sensi del comma 2, dell'articolo 126 bis e con la comunicazione per la decurtazione dei punti al conducente identificato, in quanto, la sanzione prevista per la violazione del predetto articolo, si configura per il solo fatto di aver omesso la comunicazione dei dati richiesti in tempo utile.

 La dichiarazione resa tardivamente dall'utente può essere utilizzata al fine della decurtazione dei punti.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

P